



33437-19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

CONDOMINIO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 18177/2015

FELICE MANNA

- Presidente - Cron. **33437**

SERGIO GORJAN

- Consigliere - Rep. **c.i.**

ELISA PICARONI

- Rel. Consigliere - Ud. 30/10/2019

GIUSEPPE GRASSO

- Consigliere - CC

MAURO CRISCUOLO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18177-2015 proposto da:

CONDOMINIO (omissis) in persona
dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocato (omissis) ;

- **ricorrente** -

contro

(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato
(omissis) ;

- **controricorrente** -

2019

2291

Da

avverso la sentenza n. 3662/2015 del TRIBUNALE di
PALERMO, depositata il 15/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 30/10/2019 dal Consigliere ELISA
PICARONI;



FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza pubblicata il 15 giugno 2015, ha accolto l'appello proposto da (omissis) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 1433 del 2012, e nei confronti del Condominio (omissis) (omissis).

1.1. Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione proposta da (omissis) avverso il decreto ingiuntivo n. 2978 del 2011 che gli intimava il pagamento di euro 4.011,48, a titolo di spese condominiali e di consumo idrico, in relazione al periodo gennaio 2008/novembre 2010.

2. Il Tribunale ha riformato la decisione.

Rilevato che la documentazione prodotta dal Condominio non conteneva il quadro incassi e spese, di cui al punto 2 della delibera condominiale in data 8 aprile 2011, il Tribunale ha ritenuto che difettesse la prova del credito azionato, ed ha condannato il Condominio alla restituzione di euro 5.186,32 in favore di (omissis) .

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Condominio (omissis) , sulla base di un motivo. Ha resiste con controricorso (omissis) . Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva la tardività della memoria del resistente (omissis), depositata oltre il termine fissato dall'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., e l'inammissibilità della memoria depositata in data 18 ottobre 2019 dal ricorrente Condominio, per avvenuta consumazione del relativo potere con il deposito della memoria in data 11 settembre 2019.

1.1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1123 e 1135 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e si contesta che il

Tribunale abbia ritenuto insufficiente a dimostrare il credito azionato la delibera condominiale, approvata a maggioranza in data 8 aprile 2011, a fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale che riconnette efficacia probatoria al verbale di assemblea condominiale contenente l'indicazione delle spese occorrenti per la conservazione e l'uso delle parti comuni.

2. La doglianza è infondata.

2.1. La sentenza impugnata non si pone in contrasto con il principio ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui la deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito, legittimando non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all'esito del giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga (*ex plurimis*, Cass. 09/12/2005, n. 27292).

Nel caso di specie, infatti, il Tribunale ha osservato che la delibera assembleare si limitava ad approvare il punto 2 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto il quadro incassi/spese che però non era stato prodotto né a corredo del ricorso monitorio né successivamente, mentre le ricevute di pagamento del (omissis) non erano idonee a fornire la prova del credito azionato nel giudizio di opposizione (in tal senso, Cass. 29/03/2001, n. 4638).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 30 ottobre 2019.

Il Presidente

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Simona Ciardello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 17 DIC 2019

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Simona Ciardello